



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Protocollo				
Titolo	I	Classe	10	Fascicolo
n°	15084	del	26	febbraio 2015
UOR	SET05	CC	RPA	Nicola Giannone

Ai Dirigenti
Ai Responsabili amministrativi delle strutture decentrate
e p.c.
Alle OO. SS. territoriali di comparto
Alla RSU

LORO SEDI

Oggetto: “Regolamento disciplinante il sistema di rilevazione delle presenze del personale contrattualizzato dell’Università degli Studi di Palermo”, emanato con DDG n. 334 del 5 febbraio 2015 - chiarimenti.

In riferimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del Regolamento citato in oggetto, si reputa opportuno precisare che non si è inteso in alcun modo limitare le forme di flessibilità attualmente previste per l’occasionale riprogrammazione dei c.d. rientri pomeridiani, atteso che, come precisato al comma 3 del medesimo articolo del medesimo Regolamento (che prevede espressamente la possibilità di modificare, con l’accordo delle parti, la programmazione delle presenze pomeridiane), l’unica condizione posta per l’autorizzazione di tali occasionali rimodulazioni è che “venga comunque assicurata l’apertura pomeridiana della struttura”.

Con la previsione regolamentare oggetto del presente chiarimento, si è voluto soltanto precisare che non può essere accolta la richiesta del dipendente di “spostare” il rientro non effettuato o quello da effettuare, in giorni nei quali lo stesso è stato assente o in quelli per i quali è già stato autorizzato ad assentarsi.

Niente cambia quindi in merito alla possibilità (e non obbligatorietà) di “recuperare” i rientri non effettuati per assenza dal servizio o di anticipare/posticipare quelli che il dipendente non potrà effettuare perché preventivamente autorizzato ad assentarsi nei giorni con orario prolungato.

Con l’occasione si reputa altresì opportuno evidenziare che quanto indicato alla lettera d) dell’art. 22, comma 3, del Regolamento in oggetto, risulta essere una mera ripetizione di quanto riportato alla lettera c) del medesimo art. 22, comma 3. Conseguentemente per le fattispecie ivi richiamate, il dipendente ha diritto ha fruire soltanto di tre giorni di permesso ex art. 30, comma 1, CCNL.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Antonio Valenti